


STATUTO
Associazione Sportiva Dilettantistica
"ASSOCIAZIONE SPARTA – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"



ART. 1
(Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata: "ASSOCIAZIONE SPARTA – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA".
L'Associazione ha sede nel Comune di Treviso (TV), non ha fini di lucro, indirizzi di carattere politico, ed è un ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili.

ART. 2
(Scopi)

1. "Associazione SPARTA" è un'associazione sportiva dilettantistica con finalità sportive, educative, ricreative, culturali, assistenziali, e di volontariato.
"Associazione SPARTA" è un'organizzazione democratica che si prefigge di potenziare, coordinare e promuovere le attività sportive, educative, culturali, artistiche e ricreative al fine di ottenere la crescita culturale dei cittadini per un miglior impiego del tempo libero.
"Associazione SPARTA" dedica particolare attenzione ai bambini e ai giovani con lo scopo di:
 - a) creare momenti di gioco e aggregazione al di fuori dell'orario scolastico tramite l'attività fisica;
 - b) stimolare ed educare la psicomotricità a 360 gradi;
 - c) stimolare ed educare il carattere alternando discipline sportive individuali e di squadra;
 - d) far scoprire e provare più sport per consentire una scelta più consapevole dell'eventuale attività agonistica futura;
 - e) aiutare sia in termini di impegno, sia in termini economici (nel senso di tariffe più agevolate) i genitori;
 - f) sopperire, sul modello dei paesi anglosassoni e francesi, alle mancanze del sistema scolastico - sportivo italiano.
2. L'associazione è apartitica e non ha finalità di lucro.
3. A tal fine "Associazione SPARTA" si propone di:
 - a. diffondere la pratica dello sport in tutte le sue discipline, anche in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private, con altre Associazioni, e con le Federazioni sportive del CONI, garantendo comunque la sua autonomia, dedicando particolare cura all'azione promozionale e ricreativa dei bambini e dei giovani;
 - b. organizzare attività culturali e sportive in tutti i livelli ed espressioni, organizzare manifestazioni, corsi di formazione professionale, corsi per operatori sportivi e culturali a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale;
 - c. promuovere e organizzare attività fisico-sportive, ancorché esercitate con modalità competitive e con finalità ricreative e formative nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive e delle Discipline Sportive Associate;
 - d. informare ed interessare l'opinione pubblica ai problemi della cultura e dello sport quale diritto di tutti, operando affinché vengano garantite le condizioni che permettano a tutti di accedere alla pratica sportiva ed alle altre attività ricreative e culturali;
4. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

ART. 3
(Finalità)

1. Per il raggiungimento dei propri obiettivi "Associazione SPARTA" può:
 - a. stipulare convenzioni e/o contratti con società, Enti, e altre entità sociali ed economiche al fine di migliorare le opportunità di sviluppo sia degli associati che dell'Associazione stessa;

- b. svolgere l'attività di trasporto da e per le strutture ove gli associati svolgono l'attività sportiva e/o culturale;
- c. svolgere attività connesse a quelle istituzionali, strumentali per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 2;
- d. acquisire e gestire strutture, aree e impianti per la pratica sportiva, sale di intrattenimento, strutture per lo svolgimento di rappresentazioni artistiche e culturali, e comunque ad esse connesse, in proprietà o in affidamento da enti pubblici o privati;
- e. esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti, da disposizioni delle competenti autorità, oppure da deliberazioni dei propri organi;
- f. accettare e rispettare le disposizioni del CONI;
- g. aderire ad altre associazioni e affidarsi ad Enti di Promozione Sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale), alle federazioni sportive nazionali e simili, sia nazionali sia locali;
- h. esercitare la propria attività su tutto il territorio comunale, provinciale, nazionale e anche all'estero.

ART. 4

(Rapporti con istituzioni)

1. "Associazione SPARTA" stabilisce rapporti di collaborazione con le istituzioni pubbliche e private, in particolare con il CONI e le Federazioni sportive, con le altre organizzazioni sportive, culturali e ricreative nazionali ed internazionali.
Salvaguardando la propria autonomia, può aderire a Comitati unitari con altri Enti ed Associazioni e promuovere e partecipare a centri studi, fondazioni, enti e società anche se di capitali, purché senza fini di lucro, nonché aderire ad associazioni che abbiano le stesse finalità dell'Associazione SPARTA e che comunque con essa non in contrasto o che perseguano scopi affini.

ART. 5

(Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
5. Ci sono tre categorie di soci:
 - a. *Soci fondatori*: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale;
 - b. *Soci effettivi*: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale;
 - c. *Soci junior*: sono i soci effettivi minorenni. Il diritto di voto è esercitato dall'esercente la potestà parentale; non sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.
6. Il numero di soci effettivi è illimitato.
7. L'ammontare della quota annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.
8. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Handwritten signatures of the board members, including the President and the members of the Board of Directors.

ART. 6
(Diritti dei soci)

1. Ogni socio ha diritto di:
 - a. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b. essere informati sulle attività dell'associazione;
 - c. essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata;
 - d. usufruire di tutte le agevolazioni e concessioni dell'Associazione;
 - e. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione rispettando il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

ART. 7
(Dovere dei soci)

1. Ogni socio ha il dovere di:
 - a. versare nei termini la quota sociale;
 - b. rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno nonché ogni altra norma emanata dagli organi direttivi dell'Associazione;
2. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 8
(Conoscenza delle norme associative)

1. Ogni socio al momento dell'adesione all'Associazione SPARTA deve prendere visione delle norme che regolano i rapporti associativi ed in particolar modo delle condizioni e delle garanzie stipulate dall'Associazione SPARTA con primarie Compagnie Assicuratrici per gli infortuni dei soci, la responsabilità civile ed ogni altra forma di tutela che gli organi di direzione dei sodalizi intendono sottoscrivere, impegnandosi a farle osservare.
2. L'adesione all'Associazione SPARTA comporta automaticamente l'accettazione di tutte le norme e condizioni espresse nel comma precedente.

ART. 9
(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempimento dei doveri previsti dall'art. 7 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.
3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile.
4. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

ART. 10
(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a. Assemblea dei soci;
 - b. Consiglio direttivo;
 - c. Presidente;
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 11
(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci, fondatori ed effettivi.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante uno dei seguenti strumenti:
 - a. avviso scritto da inviare con lettera semplice almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
 - b. e-mail o fax inviato almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
 - c. avviso pubblicato nel sito Internet dell'Associazione Sparta almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
 - d. avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
3. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.
4. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12
(Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve:
 - a. approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
 - b. determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - c. eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
 - d. deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 13
(Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
5. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

ART. 14
(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, o da un componente dell'assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale della seduta e chiederne, a proprie spese, una copia.

ART. 15
(Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da tre a sette membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio direttivo stesso.

Handwritten signatures on the right side of the page, including a large signature at the top and another signature below it.

3. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
4. Le delibere devono avere il voto della maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.
5. Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, o da un componente del Consiglio stesso appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente.

ART. 16

(Compiti del Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo:
 - a. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione;
 - c. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e preventivo;
 - d. redigere l'eventuale regolamento interno;
 - e. fissare l'importo della quota sociale annuale;
 - f. ammettere nuovi soci;
 - g. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art. 9 del presente statuto.

ART. 17

(Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

ART. 18

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a. quote associative;
 - b. contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsiasi voglia modo l'associazione.
 - c. Iniziative promozionali;
 - d. ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con l'eventuale Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

2. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

ART. 19

(Bilancio)

1. I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato e/o pubblicati nel sito Internet dell'Associazione.
3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 12.
2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

ART. 21

(Disposizioni finali)

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO

Reg. io il 9 LUG, 2013 al N° 158 Priv. S.F.

Esatti € 189,16

PER IL DIRETTORE: IL DELEGATO

L'OPERATORE
Andrea CARTA



Andrea Carta
Saba Stein
Renzo Carta